



**Decreto di Governo**

**DECRETO DEL PRESIDENTE N. 152 / 2025**

**OGGETTO: LINEE GUIDA PER UTILIZZO DEI LOCALI PUBBLICI DELLA PROVINCIA E CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER PROPAGANDA ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI**

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventidue** del mese di **agosto** alle ore **12:00** negli uffici della Provincia di Pesaro e Urbino, viale Gramsci n. 4, il **PRESIDENTE DELLA PROVINCIA PAOLINI GIUSEPPE**, con la partecipazione e assistenza del **SEGRETARIO GENERALE CANCELLIERI MICHELE**, che garantisce la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, ha assunto il seguente decreto:

Richiamata la PROPOSTA N. 2666/2025 sottoscritta dal dirigente della SEGRETERIA GENERALE recante ad oggetto: "**LINEE GUIDA PER UTILIZZO DEI LOCALI PUBBLICI DELLA PROVINCIA E CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER PROPAGANDA ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI**" e di seguito integralmente riportata:

«**Visti** gli articoli 19, comma 1 e 20 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 che stabiliscono quanto segue:

- art. 19 comma 1, A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale fra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti; 1. Bis. Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali.

- Art. 20 comma 1, Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario e, in quanto compatibili, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.
- Art. 20 comma 2, Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia si applicano le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.

Ritenuto al fine di garantire la massima partecipazione di tutti i candidati alla competizione elettorale mettere a disposizione l'uso di locali comunali e di spazi esterni da parte di partiti politici, movimenti, raggruppamenti politici presenti nelle competizioni elettorali.

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente competente, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000, che si allega;

Esaminato dal Servizio Ragioneria;

VISTI:

- lo Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il Regolamento per la concessione delle sale provinciali;

**PROPONE**

- 1) di approvare, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, le linee guida contenenti i criteri e le modalità organizzative per l'utilizzo temporaneo dei locali pubblici della Provincia, da parte di partiti politici, movimenti e raggruppamenti politici che partecipano alle competizioni elettorali, come allegato al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di trasmettere copia del presente atto a tutti i Dirigenti ed al Segretario/Direttore Generale e di pubblicare lo stesso sul sito della Provincia e all'Albo Pretorio;
- 3) Di dichiarare l'immediata eseguibilità dell'atto in quanto lo stesso ha carattere di urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Sottoscritta dal Dirigente  
**CANCELLIERI MICHELE**  
con firma digitale»

\*\*\*\*\*

### **IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO**

Esaminata la sopra riportata proposta di decreto e ritenuto di condividerne le motivazioni e di farla quindi integralmente propria;

Richiamata l'art. 1, comma 55, della Legge 56/2014;

Richiamato, altresì, l'art. 23 dello Statuto dell'Ente;

### **DECRETA**

- 1) di approvare, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, le linee guida contenenti i criteri e le modalità organizzative per l'utilizzo temporaneo dei locali pubblici della Provincia, da parte di partiti politici, movimenti e raggruppamenti politici che partecipano alle competizioni elettorali, come allegato al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

- 2) di trasmettere copia del presente atto a tutti i Dirigenti ed al Segretario/Direttore Generale e di pubblicare lo stesso sul sito della Provincia e all'Albo Pretorio;
- 3) Di dichiarare l'immediata eseguibilità dell'atto in quanto lo stesso ha carattere di urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE  
**CANCELLIERI MICHELE**  
(sottoscritto con firma digitale)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
**PAOLINI GIUSEPPE**  
(sottoscritto con firma digitale)